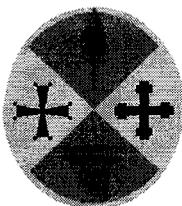


D.P.G.R. n.118 del 02.08.2013- Approvazione Convenzione tra la Regione Calabria e l'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma per la realizzazione del programma di trapianto di fegato.

(pubblicato il 5 agosto 2013)



REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(nella qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010)

DPGR – CA n. 118 del 2 Agosto 2013

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra la Regione Calabria e l'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma per la realizzazione del programma di trapianto di fegato.

**Publicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____ del _____**

REGIONE CALABRIA

Il Presidente della Giunta regionale

(nella qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria nominato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010)

PREMESSO che:

- la L. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) al comma 180 dell'articolo unico, come modificato dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, prevede in capo alle Regioni in squilibrio economico la necessità di procedere ad una ricognizione delle cause che lo determinano ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio;
- ai sensi della medesima norma i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal successivo comma 173;
- l'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, ha stabilito, attesa la straordinaria necessità ed urgenza di tutelare, ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che la regione predisponga un Piano di rientro contenente misure di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da sottoscrivere con l'Accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e s.m.i.;
- il Piano di rientro è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16 dicembre 2009 ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, avente ad oggetto: "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria ex art. 1, comma 180, L. 311/2004, sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della regione Calabria il 17 dicembre 2009 – Approvazione", successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010;

PRESO ATTO che l'art. 7, comma 5, dell'Accordo prevede che gli interventi individuati dal Piano e allegati all'Accordo "sono vincolanti, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera b) della L. n. 296/2006, per la regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione Calabria in materia di programmazione sanitaria";

- che l'art. 2, comma 95, della L. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), prevede che "Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Accordo in materia di esecuzione del Piano di Rientro, è prevista:

- la funzione di affiancamento della regione per l'attuazione dello stesso da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'art. 1 comma 288 della L. 23/12/2005 n. 266;

- la trasmissione ai Ministeri competenti, ai fini dell'acquisizione di un preventivo parere, dei provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e, comunque, di tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 con la quale il Presidente *pro tempore* della Regione Calabria è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;

DATO ATTO che la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010 dispone la prosecuzione del Piano di rientro attraverso i programmi operativi del Commissario *ad acta*, diretti a dare attuazione alle linee di intervento già previste dal Piano di rientro, coerentemente con gli obiettivi finanziari programmati, sia nella dimensione finanziaria che nella tempistica di attuazione e tenuto conto delle specifiche prescrizioni e osservazioni già comunicate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze

- che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al piano di rientro dal disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Calabria ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in dodici punti;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarra sono stati nominati *sub* commissari per l'attuazione del piano di rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010;

PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Navarra ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a far data dal 01/02/2011;

VISTA la delibera, adottata nella seduta del 31/05/2011, con la quale il Consiglio dei Ministri, nel prendere atto delle dimissioni rassegnate dal Dott. Navarra, ha nominato il Dott. Luigi D'Elia *sub* Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010;

DATO ATTO che dall'analisi del combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle Regioni in PdR (art.4, comma2, del DL 159/2007, conv. Con legge n. 222/2007 e s.m.i., art. 2, comma 83-nella parte applicabile- e comma 88, ultimo periodo, della L. 191/2009 e s.m.i.) emerge che i compiti e i poteri attribuiti al Commissario ad Acta attengono:

- a. all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro (o nei programmi operativi adottati per la prosecuzione di detti PdR, ai sensi dell'art. 2, comma 88), nonché agli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal PdR, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del Piano (ex art. 2, comma 83, terzo periodo);
- b. alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale (art. 2, comma 83, quarto periodo);
- c. alla trasmissione al Consiglio regionale dei provvedimenti legislativi regionali rivelatasi d'ostacolo all'attuazione del PdR o dei programmi operativi adottati ex art.2, comma 88 (art. 2, comma 80, terzo periodo, nella nuova formulazione introdotta, unitamente al periodo quarto e quinto, dall'art. 17-comma 4-lett.a) del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011;

VISTA la legge 1 aprile 1999, n. 91, "Disposizioni in materia di prelievi di organi e tessuti", che dispone in tema di organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti;

VISTO l'art. 10 della legge 1 aprile 1999, n. 91 che individua i centri regionali per i trapianti come parte dell'organizzazione del settore trapiantologico, attribuendo loro specifiche funzioni;

VISTO l'accordo conferenza stato regione del 13 ottobre 2011, che identifica le struttura e le modalità operative della Rete Nazionale Trapianti;

VISTO l'accordo tra il Ministero della Salute le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano concernente i requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti e gli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, del 14 febbraio 2002;

VISTO l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano concernente "gli indirizzi per la razionalizzazione e a sostenibilità delle attività della rete trapiantologica" del 26 settembre 2012;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Calabria con D.G.R. n° 70 del 13 Febbraio 2006 ha istituito il Centro Regionale Trapianti con sede presso il Dipartimento per la Tutela della Salute, Politiche Sanitarie e Sociali della Regione Calabria per lo svolgimento dei compiti istituzionali e per assicurare il necessario raccordo con gli organi regionali, mentre dal punto di vista operativo, data la necessità del funzionamento in H24, è attivo presso l'A.O. di Reggio Calabria;
- ad oggi sul territorio regionale è attivo il solo programma trapianto di rene da donatore cadavere e vivente in quanto in relazione alla popolazione residente (circa 2.000.000), al numero delle donazioni di organi (in media 15 l'anno) ed al rapporto costo-beneficio, è l'unico programma in linea con i requisiti minimi di cui all'accordo conferenza stato regione del 14 febbraio 2002;
- è indispensabile e di rilevante utilità sanitaria e sociale dare una risposta assistenziale immediata ai pazienti affetti da epatopatia cronica in attesa di trapianto di fegato;
- gli standard minimi di attività annuale per il trapianto di fegato da donatore cadavere, è fissato nella misura minima di 25 trapianti l'anno;
- il numero di organi mediamente disponibili nel corso dell'anno in regione non è tale da consentire l'attivazione e l'autorizzazione di un nuovo centro trapianto;
- gli organi dei donatori deceduti presso le rianimazioni calabresi e non trapiantati in Regione, compreso il fegato, vengono ceduti in eccedenza sul circuito interregionale e trapiantati a pazienti anche di altre regioni;
- il numero dei pazienti calabresi in attesa di trapianto di fegato, iscritti nei vari centri italiani, varia annualmente da 40 a 50 in relazione ai trapianti eseguiti (circa 8 l'anno), ai decessi ed alle nuove iscrizioni;

VISTA la nota prot. n. 0031 del 15/01/2013 con la quale il Direttore della U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma, sulla base della collaborazione ultraventennale con la Regione Calabria ed in particolare con il Centro Regionale Trapianti, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire interventi di trapianto di fegato in pazienti affetti da epatopatia cronica iscritti nella lista d'attesa della Regione Calabria, utilizzando i fegati prelevati da donatori deceduti presso le UU.OO. di rianimazione regionali;

CONSIDERATA la notevole esperienza maturata in questo settore dall'U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma che già da molti anni, a seguito di precedenti convenzioni, esegue interventi di trapianto di fegato su pazienti affetti da epatopatia cronica iscritti nelle liste di attesa delle regioni Umbria e Basilicata;

ACQUISITO il parere favorevole del Centro Nazionale Trapianti, nota CNT del 21/03/2013-0000961, sulla stipula della presente convenzione;

RITENUTO, pertanto, opportuno stipulare una convenzione che preveda, tra l'altro, che:

1. i fegati prelevati in Calabria da donatori cadavere vengano prioritariamente assegnati dal Centro Regionale Trapianti Calabria ai pazienti epatopatici cronici iscritti nella lista d'attesa per il trapianto di fegato;
2. il trapianto dei suddetti pazienti venga eseguito presso l'U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma, nel rispetto dei regolamenti nazionali ed interregionali.

CONSIDERATO CHE la suddetta convenzione contribuirà a ridurre la mobilità passiva della Calabria, in quanto le prestazioni di preparazione al trapianto e follow-up post-trapianto saranno erogate direttamente in Calabria con notevole vantaggio anche per i pazienti e per i loro familiari;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI APPROVARE la Convenzione tra la Regione Calabria e l'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma, allegata al presente decreto quale parte integrante, per la realizzazione del programma di trapianto di fegato in pazienti affetti da epatopatia cronica iscritti nella lista d'attesa della Regione Calabria, utilizzando gli organi prelevati da donatori cadaveri nei Presidi Ospedalieri calabresi nel rispetto dei regolamenti nazionali ed interregionali;

DI APPROVARE il programma attuativo della predetta Convenzione, anch'esso allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

DI MANDARE il presente decreto al Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria per la firma della convenzione e per l'approvazione della procedura operativa che sarà redatta e condivisa dal Centro Regionale Trapianti Calabria e dall'U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma, necessaria per la regolamentazione dell'intero percorso che va dalla presa in carico del paziente fino al successivo trapianto e follow-up;

DI PRECISARE che si provvederà attraverso il sistema della mobilità sanitaria alla remunerazione delle prestazioni relative al programma di trapianto di fegato utilizzando la tariffa unica convenzionale, così come normalmente avviene per gli assistiti trapiantati in strutture extraregionali;

DI SOTTOLINEARE che l'attuazione della Convenzione, oltre a contribuire a ridurre la mobilità passiva della Regione Calabria in quanto le prestazioni di preparazione al trapianto e follow-up post-trapianto saranno erogate direttamente in Calabria, produrrà un vantaggio per i pazienti epatopatici iscritti nella lista d'attesa di trapianto regionale che, a fronte della disponibilità di un fegato prelevato in strutture calabresi, avranno la priorità al trapianto;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Accordo del Piano di Rientro, ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto alle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere della Calabria, ai Ministeri dell'Economia e Finanze e della Salute e per la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito web istituzionale della Regione Calabria.

Il Dirigente di Settore Area Staff
Rosalba Barone
Dr.ssa Rosalba Barone

Il Dirigente di Settore Piano di Rientro
Gianluigi Scaffidi
Dr. Gianluigi Scaffidi

Il Dirigente Generale
Antonino Orlando
Dr. Antonino Orlando

Sub Commissario

Luigi D'Elia
SUB/COMMISSARIO
Dot. Luigi D'ELIA

(SCOPELLITI)
SCOPELLITI

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE CALABRIA E L'AZIENDA POLICLINICO
UMBERTO I° DI ROMA PER IL PROGRAMMA TRAPIANTO DI FEGATO RIVOLTO
A PAZIENTI AFFETTI DA EPATOPATIA CRONICA ISCRITTI NELLA LISTA DI
ATTESA DEL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI DELLA REGIONE CALABRIA**

TRA

La Regione Calabria (C.F. 80002770792), nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute Dr. Antonino ORLANDO, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento Regionale sito in Via Buccarelli n. 30 - 88100 Catanzaro e avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto

E

L'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma (C.F. n. 05865511009), di seguito indicata "Azienda Policlinico", nella persona del Direttore Generale Dott. Domenico ALESSIO, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Policlinico Umberto I° sita in Viale del Policlinico 155, 00161 Roma e avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del Programma Trapianto di Fegato - destinato a pazienti affetti da epatopatia cronica iscritti nella lista d'attesa della Regione Calabria - in collaborazione operativa con la U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico, utilizzando gli organi prelevati da donatori cadaveri nei Presidi Ospedalieri della Regione Calabria, nel rispetto della regolamentazione nazionale e interregionale vigente in materia.
2. Il Programma ha la finalità di garantire ai pazienti affetti da epatopatia cronica iscritti nella lista d'attesa per trapianto di fegato della Regione Calabria l'utilizzo degli organi prelevati nelle strutture sanitarie regionali che attualmente, invece, sono resi disponibili sul circuito interregionale.

Y

Articolo 2

(Attività)

1. Partecipano alla realizzazione del Programma Trapianto di Fegato di cui all'articolo 1:
 - a) la UOC Centro Regionale Trapianti della Regione Calabria (CRT Calabria), operativa presso l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria;
 - b) le strutture regionali di afferenza per i pazienti epatopatici (UU.OO.CC. di Gastroenterologia o altre strutture specializzate indicate dal CRT Calabria) da individuare presso le ASP e le AA.OO. calabresi;
 - c) la U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma.
- 2 Le attività, i ruoli e le responsabilità dei soggetti di cui al comma 1 sono riportati nel programma attuativo allegato - parte integrante del presente atto - cui farà seguito specifica Procedura Operativa, redatta e condivisa dalla U.O.C. Centro Regionale Trapianti Calabria e dalla U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma, per l'ulteriore regolamentazione di dettaglio dell'intero processo che va dalla presa in carico del paziente da parte delle competenti strutture sanitarie calabresi fino al successivo trapianto e follow-up.

Articolo 3

(Referenti della convenzione)

1. Nel rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità di cui all'articolo 2, le parti individuano quali rispettivi referenti della presente convenzione:
 - a) per la Regione Calabria, il Direttore della citata UOC Centro Regionale Trapianti;
 - b) per l'Azienda Policlinico, il Direttore della citata U.O.C. "Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo".

Articolo 4

(Formazione del personale)

1. La U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico, al fine di favorire l'adeguato svolgimento delle attività dedotte nel Programma, si impegna ad accogliere presso la propria struttura, senza aggravio economico per la Regione

Calabria, personale medico ed infermieristico indicato dal Centro Regionale Trapianti Calabria per periodi di formazione.

Articolo 5

(Remunerazione per le attività assistenziali rese dall'Azienda Policlinico)

Resta inteso che la remunerazione di tutte le prestazioni ambulatoriali e di ricovero rese dall'Azienda Policlinico avverrà, in via istituzionale, tramite le attuali regole del sistema della mobilità interregionale.

Articolo 6

(Trattamento dei dati)

Le parti provvedono al trattamento dei dati relativi alle attività di cui alla presente Convenzione secondo quanto previsto dai propri regolamenti emanati in attuazione del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", rinviando la definizione dettagliata di tali profili alla Procedura Operativa di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Articolo 7

(Durata dell'accordo)

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata, previa intesa tra le parti, per un uguale periodo.
2. Resta inteso che, qualora nel corso del triennio di vigenza venissero a modificarsi i presupposti per i quali la Convenzione è stata stipulata, le parti procederanno di comune accordo alla revisione della Convenzione medesima, fatta salva la possibilità da parte di ciascuno dei contraenti, in caso di mancato accordo, di recedere dal rapporto previo tempestivo avviso.

Articolo 8

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione le parti procederanno per via amministrativa.
2. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, è competente il Foro di Catanzaro.

Articolo 9

(Clausola finale)

1. La presente Convenzione, che viene redatta in quattro esemplari originali, si compone di n. 9 articoli e del Programma Attuativo di cui all'articolo 2, a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della stessa Convenzione.

Per la REGIONE CALABRIA

Per l'Azienda Policlinico
Umberto I° di Roma

addi _____

addi _____

13

PROGRAMMA ATTUATIVO ALLEGATO QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE CALABRIA E L'AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I° DI ROMA PER IL PROGRAMMA DI TRAPIANTO DI FEGATO RIVOLTO A PAZIENTI AFFETTI DA EPATOPATIA CRONICA ISCRITTI NELLA LISTA DI ATTESA DEL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI CALABRIA (ARTICOLO 2)

Partecipano alla realizzazione del Programma Trapianto di Fegato finalizzato a pazienti affetti da epatopatia cronica iscritti nella lista d'attesa della Regione Calabria:

1. la U.O.C. Centro Regionale Trapianti della Regione Calabria (CRT Calabria);
2. le strutture regionali di afferenza per i pazienti (UU.OO.CC. di Gastroenterologia o altre strutture specializzate indicate dal CRT Calabria) da individuare presso le ASP e le AA.OO. calabresi;
3. la U.O.C. "Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo" dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma con le seguenti funzioni, ruoli e responsabilità:

1. Centro Regionale Trapianti della Regione Calabria

Il responsabile della U.O.C. Centro Regionale Trapianti della Regione Calabria garantirà:

- a) l'inserimento in lista di attesa dei pazienti per trapianto di fegato;
- b) la gestione della lista di attesa dei pazienti idonei al trapianto;
- c) l'assegnazione, secondo algoritmi predefiniti, dei fegati prelevati in Calabria su riceventi iscritti nella lista di attesa regionale nel rispetto della regolamentazione nazionale e interregionale vigente in materia.

2. Strutture di afferenza (UU.OO.CC. di Gastroenterologia o altre strutture specializzate indicate dal CRT Calabria da individuare presso le ASP e le AA.OO. calabresi)

A tali strutture, cui viene affidata sia la gestione dei pazienti iscritti nella lista d'attesa per trapianto di fegato della Regione Calabria che il follow-up degli stessi, dovranno essere indirizzati i pazienti con gravi epatopatie proposti per il trapianto di fegato per:

- a) iter diagnostico e richiesta al CRT Calabria di immissione in lista di attesa per trapianto;
- b) provvedimenti terapeutici correlati;
- c) controlli clinici nel follow-up del trapianto in collaborazione con la U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma che ha eseguito l'intervento chirurgico.

Le suddette strutture, inoltre:

- d) garantiranno l'invio al Centro Regionale Trapianti Calabria della documentazione richiesta dall'U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma per la visita clinica di valutazione dell'idoneità chirurgica del paziente ai fini della sua iscrizione nella lista di attesa della Regione Calabria;
- e) nomineranno i propri referenti per i rapporti con il Centro Regionale Trapianti della Regione Calabria;
- f) si attiveranno per seguire tutti i pazienti per i quali viene richiesta l'assistenza in regime di:
 - degenza ordinaria;
 - Day Hospital;
 - assistenza ambulatoriale programmata;
 - consulenza presso il Reparto richiedente, se il paziente non è trasferibile.

3. U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma

Il Referente della U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma garantirà:

- a) la visita clinica di idoneità al trapianto nei tempi concordati ed il parere favorevole all'iscrizione nella lista di attesa gestita dal Centro Regionale Trapianti Calabria;
- b) la realizzazione dell'intervento di trapianto;
- c) la disponibilità ad eseguire controlli nel follow-up del trapianto.

Successivamente alla stipula della convenzione sarà approvata una Procedura Operativa redatta e condivisa dalla U.O.C. Centro Regionale Trapianti Calabria e dalla U.O.C. Chirurgia Generale e Trapianti d'Organo dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma che, nel quadro delle previsioni della medesima convenzione e delle presenti indicazioni, regolerà nel dettaglio l'intero processo che va dalla presa in carico del paziente da parte delle competenti strutture sanitarie calabresi fino al successivo trapianto e follow-up.

Per la Regione Calabria

Per l'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma

.....

.....